

N. 7423 DI REP.

N. 4463      PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 duemilaundici addì 1 uno del mese di luglio alle ore undici.

In Milano, presso Palazzo Affari ai Giureconsulti in Piazza Mercanti n. 2.

Avanti a me Dott. CHIARA DELLA CHA' Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

Dr. FRANCO GIRARD nato a Torino il 15 agosto 1934, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"M&C S.p.A."

con sede in Torino, Via Valeggio n. 41, capitale sociale di euro 80.000.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09187080016, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "PER S.p.A."

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "La Repubblica" in data 1° giugno 2011 è stata indetta per oggi l'assemblea della Società di cui sopra col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale con particolare riferimento agli articoli 3, 10, 28. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione della Politica di Investimento di M&C S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso

dà atto che sono presenti, oltre al Presidente, il Consigliere Dr. Orazio Mascheroni e tutti i componenti il Collegio Sindacale.

Giustificati gli altri amministratori assenti.

Precisa che il capitale sociale di M&C S.p.A., totalmente versato, ammonta a euro 80.000.000,00 rappresentato da n. 474.159.596 azioni ordinarie.

Chiede chi fosse carente di legittimazione al voto di farlo presente.

Comunica che sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti numero 337.658.566 azioni con diritto di voto, pari al 71,212 % delle n. 474.159.596 azioni costituenti il capitale sociale.

Dichiara validamente costituita la presente assemblea in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiara che si è proceduto alla verifica della legit-

Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Milano 4  
Registrato

il 08 luglio 2011  
al n. 15044 Serie 1T  
Imposte Assolte  
€ 324,00

timazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea ai sensi di legge.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies, del D.Lgs. 58/98, la Società ha designato lo Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Informa che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio e che è stato permesso ad esperti e analisti finanziari di assistere alla riunione assembleare. Dà atto che non vi sono giornalisti presenti in sala.

Dà atto che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del D.Lgs. n. 196/2003.

Informa infine che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare la stesura del verbale della riunione.

In ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971 informa che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea verrà inserito quale allegato al presente verbale sotto la lettera A per farne parte sostanziale ed integrante. Dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari.

A tal fine, per favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che volessero assentarsi di far constare del proprio allontanamento all'uscita della sala e, in caso di prossimità di una votazione, anche al Presidente e al Segretario.

L'elenco degli azionisti con percentuali di possesso superiore al 2% del capitale, risultanti dal libro soci alla data del 30 giugno 2011, integrato dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Finanza nonché dalle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 30 giugno 2011 è il seguente:

	QUANTITA' % SU CAPITALE SOCIALE	
PER S.P.A.	252.643.259	53,282
LA LUXEMBOURGEOISE S.A.	40.120.000	8,461
TAMBURI INVESTMENT	16.450.417	3,469
PARTNERS S.P.A.		
MANTRA GESTION S.A.S.	14.216.255	2,998
BANCA INTERMOBILIARE DI	10.183.000	2,148
INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.		

Ai sensi della delibera Consob 11971 allegato 3 e), 1° comma, lettera c, gli azionisti di ultima istanza che partecipano al capitale della M&C S.p.A. con percentua-

li di possesso superiore al 2% alla data del 30 giugno 2011 sono:

- CARLO DE BENEDETTI che indirettamente possiede n. 252.643.259 azioni ordinarie pari al 53,282% del capitale sociale;
- LA LUXEMBOURGEOISE S.A. che direttamente possiede n. 40.120.000 azioni ordinarie pari all'8,461% del capitale sociale;
- TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. che direttamente possiede n. 16.450.417 azioni ordinarie pari al 3,469% del capitale sociale;
- MANTRA GESTION S.A.S. che direttamente possiede n. 14.216.255 azioni ordinarie pari al 2,998% del capitale sociale;
- VENETO BANCA S.C.P.A. che indirettamente possiede n. 10.183.000 azioni ordinarie pari al 2,148% del capitale sociale.

Il Presidente informa che:

- gli azionisti iscritti a libro soci al 23 giugno 2011 erano 7.920;
- alla data odierna la Società possiede n. 66.754.352 azioni proprie;
- sulla base delle informazioni disponibili, non sussistono patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 (TUF) che abbiano ad oggetto le azioni M&C S.p.A.;
- all'ingresso della sala è stato distribuito un fascicolo contenente le proposte di delibera dei punti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'assemblea omette la lettura della documentazione relativa ad ogni punto all'ordine del giorno, documentazione che è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data dell'adunanza.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra brevemente agli intervenuti le modifiche statutarie proposte e ricorda che nel fascicolo consegnato all'ingresso è contenuta la relazione del Consiglio di Amministrazione e la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di M&C S.p.A.:

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dei disposti del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

delibera

1) di modificare gli artt. 3, 10 e 28 dello statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria del 6 maggio 2011 come segue:

**"Articolo 3 - Oggetto**

Oggetto della Società è l'attività di investimento in partecipazioni, di maggioranza o minoranza, anche in campo immobiliare, nel capitale sociale di società italiane o estere, quotate e non quotate, nonché in strumenti finanziari secondo la politica di investimento adottata dalla Società.

Gli investimenti in campo immobiliare non possono avere carattere di prevalenza secondo quanto definito nella politica di investimento.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le attività strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività principali sopra descritte, consentite dalla vigente normativa, specificamente inclusa l'attività di concessione di finanziamenti, secondo quanto indicato nella politica di investimento.

La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.

E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di Legge, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente."

#### **"Articolo 10 - Assemblea**

L'Assemblea degli Azionisti è ordinaria e straordinaria e, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, si tiene in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma primo, del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi e con le modalità previste dalla Legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, ove ricorrano le condizioni di Legge.

L'Assemblea straordinaria approva la politica di investimento della società e le modifiche sostanziali della stessa.

L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di coloro che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, Codice Civile, ovvero dal Collegio Sindacale.

Se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece il Collegio Sindacale non provvede, il tribunale, sentiti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, convoca l'Assemblea mediante

proprio provvedimento designando la persona che deve presiederla.

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 ORE", "La Repubblica", il "Corriere della Sera", "Finanza & Mercati", "M&F" secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società."

#### **"Articolo 28 - Scioglimento**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

In particolare è causa di scioglimento della società non aver investito il 50% dell'attivo entro 36 mesi a far data dal 1° luglio 2011."

2) Di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni normative applicabili per il mantenimento della quotazione sul comparto MIV dei Mercati Regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

3) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a predisporre, modificare, adottare tutti i documenti necessari o anche opportuni per l'adeguamento della Società alle nuove disposizioni in vigore nel Mercato MIV organizzato e gestito da Borsa Italiana.

4) Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a inviare alla Borsa Italiana la comunicazione con la quale specifica che la Società si adegua alle nuove disposizioni applicabili agli emittenti quotati nel Mercato MIV di cui al capo 11 titolo 2.2. del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (Azioni di Investment Companies).

5) Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte di carattere formale che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di legge."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola il Prof. Gianfranco D'Atri - in rappresentanza del socio Investimenti Sud Italia S.r.l. - che, con riferimento alla modifica dell'ultimo comma dell'art. 28, chiede se essa comporti un nuovo obbligo di investimenti per la società (nella misura e nei tem-

pi ivi previsti) ovvero se - ai fini del rispetto della soglia ivi indicata- possano essere tenuti in considerazione gli investimenti già in essere.

Chiede altresì se siano necessari nuovi ed ulteriori adempimenti per il nuovo MIV.

Il Presidente Girard conferma che l'attività di investimento ad oggi svolta dalla società viene tenuta in considerazione ai fini di quanto previsto nello statuto.

Su invito del Presidente, il dott. Segre aggiunge che la modifica in questione si è resa necessaria per conformarsi alla nuova normativa del comparto MIV ma che il rispetto delle soglie d'investimento nei termini previsti riguarda solo le società di nuova costituzione; per quanto riguarda le società già esistenti, invece, conferma che l'operato pregresso vale a detti fini. Conferma altresì che non sono necessarie ulteriori formalità per il nuovo MIV.

Nessun altro domandando la parola il Presidente comunica che sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti numero 337.658.566 azioni con diritto di voto, pari al 71,212% delle n. 474.159.596 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione il **primo testo di deliberazione** sopra riportato che risulta approvato all'unanimità dei votanti, senza astensioni.

Dà altresì atto che il rappresentante designato nella persona della signora Graziella Modena, dipendente dello Studio Segre S.r.l., ha espresso n. 57.547.017 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna astensione.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda agli intervenuti che nel fascicolo consegnato all'ingresso in sala alle pagine 8 e seguenti si trovano la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta di delibera relativa all'approvazione della "Politica di Investimento di M&C S.p.A."

Ricorda altresì che il nuovo segmento MIV del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana prevede esplicitamente l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della "Politica di investimento" rimandando sempre all'Assemblea, in sede straordinaria, l'approvazione delle sue principali modifiche.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente testo di delibera

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di "M&C S.p.A.,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dell'adeguamento dell'oggetto sociale oggi

deliberato;

- preso atto dei disposti del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

delibera

1) di approvare la politica di investimento di M&C quale risulta dal testo che, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte sostanziale e integrante.

2) Di conferire al Presidente ogni potere necessario ed opportuno al fine di apportare al testo come sopra approvato gli adeguamenti di carattere formale finalizzati a recepire le eventuali osservazioni formulate da Borsa Italiana S.p.A.."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola il prof. D'Atri il quale chiede quale sia la conseguenza di una eventuale violazione della politica di investimenti da parte del consiglio di amministrazione, per esempio per l'ipotesi di una operazione compiuta con paesi collocati al di fuori dell'area geografica indicata nel documento. Su invito del Presidente il dott. Segre premette che ovviamente è intenzione degli Amministratori operare nel rigoroso rispetto della Politica di Investimenti che verrà approvata dai soci; l'ipotesi di una sua violazione, qualora ne ricorressero i presupposti di legge, potrebbe configurare una forma di responsabilità a carico degli amministratori.

Prende la parola la signora Anelli Maria Luisa in rappresentanza del Dr. Caradonna Gianfranco Maria, la quale chiede se siano in previsione investimenti particolari e se il mercato immobiliare americano, in particolare quello di Miami, sia di interesse per la società.

Il Presidente Girard risponde che fino ad ora, come già detto nella precedente assemblea, la politica sociale è prevalentemente orientata al contenimento dei costi e alla valorizzazione degli investimenti in corso. Ciò premesso, non si trascura la ricerca di nuove iniziative. La società si avvale di soggetti che conoscono il mercato e che gli amministratori pensano siano in grado di segnalare le opzioni più interessanti e compatibili con la politica di investimenti. Il mercato immobiliare americano non è affatto escluso a priori. Tuttavia, il mercato di maggior interesse rimane quello europeo, anche per le maggiori conoscenze che se ne hanno.

Nessun altro domandando la parola il Presidente comunica che sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti numero 337.658.574 azioni con diritto di voto, pari al 71,212% delle n. 474.159.596 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione il **secondo testo di delibera-**

**zione** sopra riportato che risulta approvato all'unanimità dei votanti, senza astensioni. Dà altresì atto che il rappresentante designato nella persona della signora Graziella Modena, dipendente dello Studio Segre S.r.l., ha espresso n. 57.547.017 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna astensioni.

Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera B.

Il Comparente dà altresì atto, ai fini della pubblicazione, che la "Politica di Investimento di M&C S.p.A." a seguito della delibera come sopra assunta risulta dal testo che, firmato dal Comparente con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera C.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore undici e trentacinque, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine degli altri fogli; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.

Consta di quattro fogli scritti per tredici intere facciate e parte della quattordicesima da persone di mia fiducia e da me Notaio in parte.

F.to Franco Girard

F.to Chiara Della Chà



Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
19 SEI GLOBAL MASTER FUND PAN	BIAGI		44.108	0,009	34
EUROPEAN EQUITY FUND ACADIAN	ROBERTA				
20 PEZIER IRELAND RINGASKIDDY	BIAGI		38.162	0,008	28
PENSION PLAN	ROBERTA				
21 ABIPACK S.R.L. <input checked="" type="checkbox"/>	DE LODOVICI	35.000		0,007	2
ANDREA MASSIMO	ANDREA MASSIMO				
22 DE LODOVICI		35.000		0,007	12
ANDREA MASSIMO					
23 DUQUESNE LIGHT COMPANY MASTER TRUST	BIAGI		33.283	0,007	13
ROBERTA	ROBERTA				
24 SEI INST. INV. TRUST SCREENED WORLD	BIAGI		20.499	0,004	35
ROBERTA	ROBERTA				
25 TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY	BIAGI		5.251	0,001	38
ROBERTA	ROBERTA				
26 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	BIAGI		3.208	0,000	15
ROBERTA	ROBERTA				
27 TEDESCO	DELLAVEDOVA		1.000	0,000	37
VINCENZA	MICHELE				
28 INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	D'ATRI		50	0,000	18
GIANFRANCO	GIANFRANCO				
29 CARADONNA	ANELLI		8	0,000	9
GIANFRANCO MARIA	MARIALUISA				

VEDI ALLEGATO

Handwritten signature: *[Signature]*  
 Official stamp: *[Circular stamp with text 'M & C S.P.A.' and other illegible text]*


M & C S . P . A .  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 01 LUGLIO 2011 ore 11 In 1 Convocazione Stampa delle ore 11,35 Pag.

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

TOT. ASS. STRAORD. I	6.459.395	1,362
I		331.199.179 69,849
DI CUI AZIONI PRIVILI	337.658.574	
TOTALE GENERALE	337.658.574	71,212

*Falle / con*



*Caroli*

M&C S.P.A.

VINCOLI DI GARANZIA

AZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° AZIONI
PER S.P.A	POPOLARE DI SONDRIO	PER S.P.A.	78.571.429
AHOLDING S.R.L.	BIM	AHOLDING S.R.L.	7.910.029
MASCHERONI ORAZIO	CREDITO ARTIGIANO	MASCHERONI O.	1.060.000
ABIPACK S.R.L.	POPOLARE DI VICENZA	ABIPACKS.R.L.	35.000

*Forcellini*



*Forcellini*

## STATUTO

**Articolo 1 – Denominazione**

E' costituita una società per azioni con la denominazione "M&C S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Articolo 2 – Sede**

La sede della Società è in Torino.

La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Società ha sede secondaria operativa in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

**Articolo 3 – Oggetto**

Oggetto della Società è l'attività di investimento in partecipazioni, di maggioranza o minoranza, anche in campo immobiliare, nel capitale sociale di società italiane o estere, quotate e non quotate, nonché in strumenti finanziari secondo la politica di investimento adottata dalla Società.

Gli investimenti in campo immobiliare non possono avere carattere di prevalenza secondo quanto definito nella politica di investimento.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le attività strumentali, ausiliarie, connesse o accessorie, alle attività principali sopra descritte, consentite dalla vigente normativa, specificamente inclusa l'attività di concessione di finanziamenti, secondo quanto indicato nella politica di investimento.

La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità

consentiti dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.

E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, ogni altra attività oggetto di diversa normativa di Legge, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

#### **Articolo 4 – Durata della Società**

La durata della Società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

#### **Articolo 5 – Capitale**

Il capitale sociale è determinato in Euro 80.000.000,00 (ottantamila milioni zero zero) ed è suddiviso in n. 474.159.596 (quattrocentosettantaquattromilioni-centocinquantanovemilacinquecentonovantasei) azioni ordinarie.

Le azioni non hanno valore nominale.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 24 novembre 2005 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 55.500.000,00 (cinquantacinquemilioneicinquacentomila virgola zero zero), in via scindibile a norma dell'art. 2439, secondo comma, codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del Codice Civile, da attuare mediante emissione, anche in una o più tranches, di massime n. 55.500.000 (cinquantacinquemilioneicinquacentomila) azioni ordinarie, in via scindibile a norma dell'art. 2439, secondo comma, codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile; tale aumento di capitale è al servizio dell'attuazione di un piano di stock option riservato ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché ai dipendenti e collaboratori della Società

e/o di sue società collegate e controllate, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione; ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al trentesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2015, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non fosse interamente collocato, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 24 maggio 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi nominali Euro 16.700.000,00 (sedecimilionsettecentomila virgola zero zero), in via scindibile a norma dell'art. 2439, secondo comma, Codice Civile e con esclusione del diritto di opzione, da attuare mediante emissione, anche in una o più tranches, di massime n. 16.700.000 (sedecimilionsettecentomila) azioni ordinarie; tale aumento di capitale è al servizio dell'attuazione di un piano di stock option riservato ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché ai dipendenti e collaboratori della Società e/o di sue collegate e controllate, che saranno individuati, a seconda dei casi, dal Consiglio di Amministrazione; ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, Codice Civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissata al trentesimo giorno successivo all'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2015, prevedendosi fin d'ora che, qualora al detto termine l'aumento non sarà interamente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la Legge lo consenta.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.

#### Articolo 6 – Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di Legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis Codice Civile e dalle altre disposizioni di Legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter Codice Civile e dalle altre disposizioni di Legge applicabili.

#### Articolo 7 – Aumento del capitale

Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

Ove le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il diritto di opzione spettante agli aventi diritto sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile della Società.

#### Articolo 8 – Riduzione del Capitale

L'Assemblea degli Azionisti può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli aventi diritto o a gruppi di essi di determinate attività

sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 Codice Civile e con rispetto del diritto alla parità di trattamento.

#### **Articolo 9 – Recesso**

Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società corredata della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso, depositate presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal recedente a norma del terzo comma del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 2437-bis, terzo comma, Codice Civile.

#### **Articolo 10 – Assemblea**

L'Assemblea degli Azionisti è ordinaria e straordinaria e, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, si tiene in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma primo, del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi e con le modalità previste dalla Legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, ove ricorrano le condizioni di Legge.

L'Assemblea straordinaria approva la politica di investimento della società e le modifiche sostanziali della stessa.

L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di coloro che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, Codice Civile, ovvero dal Collegio Sindacale.

Se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece il Collegio Sindacale non provvede, il tribunale, sentiti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, convoca l'Assemblea mediante proprio provvedimento designando la persona che deve presiederla.

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 ORE", "La Repubblica", il "Corriere della Sera", "Finanza & Mercati", "M&F" secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Assemblea ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

#### **Articolo 11 – Intervento in Assemblea**

Il diritto di intervento in Assemblea e di delega è regolato dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta elettronica certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.

#### **Articolo 12 – Presidenza e svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato o, in sua assenza, rinuncia o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

#### **Articolo 13 – Validità delle deliberazioni**

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di Legge e tenendo presente la Procedura adottata dalla Società per le Operazioni con Parti Correlate.

#### **Articolo 14 – Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a nove componenti che durano in carica per tre esercizi o per il minor termine deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di tre candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano

sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili. Agli Amministratori oggetto di cooptazione è consentito, in deroga all'art. 2390 del Codice Civile, di assumere altri incarichi.

#### **Articolo 15 - Presidente e Vice Presidente**

Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza, tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano di età. Il Consiglio può altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei partecipanti

ed i risultati delle votazioni.

#### Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società.

Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni determinando il contenuto ed i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, nonché ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro individualmente o collettivamente, la firma sociale. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio, determinandone i poteri. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva,

determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio delegata al Presidente o chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, affinché il Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

#### Articolo 17 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società.

La rappresentanza legale è inoltre affidata al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

#### Articolo 18 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede legale, sia altrove, in Italia o all'estero, di norma trimestralmente, tutte le volte che il Presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale o da un componente del medesimo.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente (o chi ne fa le veci) mediante avviso spedito con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica) a cia-

scun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la convocazione può essere effettuata da un membro effettivo del Collegio Sindacale o dal Collegio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i suoi membri e tutti i componenti del Collegio Sindacale ovvero quando, in presenza comunque della maggioranza dei consiglieri e dei sindaci, gli assenti siano stati previamente informati della riunione ed abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività o mancanza della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti fermo il rispetto della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere astenuto si considera partecipante alla riunione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente della riunione.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.


#### **Articolo 19 - Obblighi di informativa**

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

#### **Articolo 20 - Compensi del Consiglio di Amministrazione**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratori Delegati è stabilita dal Consiglio di Amministrazione,



previo parere favorevole del Collegio Sindacale e comunque nel rispetto della normativa applicabile.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Articolo 21 - Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Fino a che le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti – arrotondato per eccesso all'unità superiore –, in merito alla nomina del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il Dirigente), in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il quale dovrà possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

#### **Articolo 22 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un

supplente.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/98, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, profes-

sionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.

Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e un supplente;

2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;

3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di

una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di

Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti il

Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra prioritariamente il sup-

plente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco anziano di età.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di

convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

#### **Articolo 23 – Revisione Legale**

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di Legge.

#### **Articolo 24 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 25 – Ripartizione degli utili**

Gli utili netti, risultanti dal bilancio della Società sono destinati come segue:

*Facile firm*

*[Handwritten mark]*

a) una quota pari al 5% (cinque per cento), è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;

b) l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla destinazione degli utili residui dopo l'accantonamento a riserva legale.

#### **Articolo 26 – Dividendi**

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli aventi diritto.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Nel rispetto dei disposti dell'art. 2433-bis Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

#### **Articolo 27– Domicilio degli Azionisti**

Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

#### **Articolo 28 – Scioglimento**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.


In particolare è causa di scioglimento della società non aver investito il 50% dell'attivo entro 36 mesi a far data dal 1° luglio 2011.

#### **Articolo 29 – Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.

~~Arum / ram~~

~~Arum / ram~~



**Politica di investimento di M&C S.p.A.****1 Investimenti****1.1 Operazioni di investimento in partecipazioni**

L'attività di investimento in partecipazioni perseguita da M&C è principalmente rivolta all'acquisizione di partecipazioni di maggioranza o minoranza in società quotate o non quotate, italiane o estere, operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare, commerciale e dei servizi, includendo società che investono nel credito o che erogano finanziamenti ed escludendo invece società operative nei settori bancario, assicurativo, agricolo e minerario.

In tale ambito la politica di investimento della Società è prevalentemente orientata a:

- società caratterizzate da ricavi annui in crescita e/o che abbiano elevati potenziali di crescita;
- società che abbiano registrato un'adeguata remunerazione del capitale investito o che evidenzino un elevato potenziale di crescita della remunerazione;
- società caratterizzate da un margine operativo lordo (c.d. *EBITDA*) inferiore alle medie di mercato o comunque suscettibile di significativo miglioramento con specifici interventi strategici e/o gestionali;
- società caratterizzate da un margine operativo lordo (c.d. *EBITDA*) positivo, ma che, tuttavia, si trovano in una situazione di squilibrio finanziario/patrimoniale, tale da pregiudicare la possibilità di ottemperare al rimborso di eventuali debiti e/o di realizzare gli investimenti necessari per lo sviluppo dell'attività;
- società che offrano possibilità di crescita del valore patrimoniale;
- procedure concorsuali, quali il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria;
- interventi di investimento nel contesto di passaggi generazionali in imprese, al fine di sostenere la continuità nello sviluppo e/o il riorientamento strategico;
- operazioni di *spin-off* o di dismissione di rami aziendali da gruppi di società costituiti da imprese operanti in una pluralità di settori.

Rimangono pertanto esclusi, oltre agli investimenti in società che operano nei settori assicurativo, bancario, agricolo e minerario, quelli in società a controllo pubblico.

### 1.2 Altre forme di investimento

Come previsto dall'oggetto sociale M&C intende investire oltre che nelle azioni di società anche in altri strumenti finanziari, così come definiti dall'art. 1.2 del TUF, anch'essi quotati o non quotati, italiani o esteri, escludendo però lo svolgimento dell'attività di negoziazione in forma continuativa.

Inoltre in aggiunta alla strategia di investimento sopra descritta, M&C, potrà destinare parte delle proprie risorse all'erogazione di finanziamenti, purchè non nei confronti del pubblico, esclusivamente quindi a società controllate e collegate.

### 1.3 Requisiti di diversificazione degli investimenti e geografici



Allo scopo di perseguire un'adeguata strategia di diversificazione del rischio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2.2.36, primo comma e dall'art. 2.2.37, nono comma, del Regolamento di Borsa per le c.d. *Investment Companies*, la politica di investimento di M&C prevede il rispetto dei seguenti limiti alla concentrazione del rischio derivante dall'attività di investimento:

- M&C non investe in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività;
- M&C investe in almeno tre *asset* nessuno dei quali rappresenti più del 50% degli attivi della Società; nel caso tale circostanza si dovesse comunque verificare, permanendo in essere per un periodo superiore ai 12 mesi, gli Amministratori dovranno al più presto convocare l'assemblea straordinaria per modificare la politica di investimento e adeguare l'oggetto sociale all'attività effettivamente svolta;
- gli eventuali investimenti effettuati in società operanti nel settore immobiliare non devono superare complessivamente il 50% del totale degli attivi della Società.

Quanto ai requisiti geografici, gli investimenti di cui al precedente punto 1.1 vengono effettuati in Italia, in Europa, nel continente americano e nei paesi del Far East.

### 2 Modalità di investimento

In caso di assunzione di partecipazione di controllo, quest'ultimo può essere esercitato



da M&C anche congiuntamente ad altri investitori, mediante la stipula di accordi parasociali e/o di co-investimento volti a disciplinare aspetti significativi dell'attività delle società oggetto di investimento (quali, ad esempio, l'approvazione dei piani strategici e la scelta del *management*), nonché i termini e le condizioni del disinvestimento.

In caso di assunzione di partecipazione di minoranza significativa, invece, l'investimento sarà garantito mediante accordi con i soci di rilievo o di riferimento, relativi alla *governance* della società oggetto di investimento, al fine di garantire un livello soddisfacente di protezione dell'investimento, inclusa una chiara strategia di uscita dall'investimento ("*wayout*") per M&C.

M&C inoltre può proporre ai soci e al *management* delle società oggetto di investimento la possibilità di entrare direttamente nel capitale sociale attraverso operazioni di *management buy out*.

Ai fini dell'individuazione delle possibili opportunità di investimento, la Società beneficia della rete di contatti e conoscenze sviluppati dal proprio *management* grazie all'esperienza professionale maturata nel corso del tempo. Le opportunità di investimento oggetto di analisi e valutazione da parte dei *Manager* di M&C saranno selezionate in funzione delle aspettative di creazione di valore ragionevolmente attese e sempre nell'ottica di realizzare un bilanciato equilibrio fra rischio e rendimento.

Allo scopo di perseguire un'adeguata strategia di diversificazione del rischio, M&C non ha determinato rigidi indicatori di *performance* per la selezione degli investimenti, preferendo una valutazione basata di volta in volta sulle risultanze di analisi storiche delle aziende, del settore in cui operano e del loro posizionamento nella specifica area di attività e del relativo piano industriale con orizzonte temporale adeguato, tenendo altresì conto dei fattori critici di successo, dei fattori di rischio, dell'organizzazione aziendale e delle aree strategiche di affari, nonché della possibilità per le aziende oggetto di investimento di essere aggregate con altre realtà partecipate da M&C. In particolare M&C focalizzerà l'attenzione su investimenti a medio-lungo termine, senza escludere la possibilità di investimenti con un orizzonte temporale diverso quando l'equilibrio rischio rendimento lo rende possibile.

La Società finanzia la propria attività tramite l'utilizzo di mezzi propri e, laddove

ritenuto opportuno in base alla sostenibilità economica dell'indebitamento e all'ottimizzazione del ritorno sugli investimenti, potrà fare ricorso a strumenti di debito. Tali elementi consentono, a parere della Società, di delineare scenari aziendali utili all'assunzione delle decisioni di investimento.


### 3 Il processo decisionale

Il Consiglio di Amministrazione di M&C è collegialmente responsabile per le decisioni di investimento e di disinvestimento; il Presidente ha ricevuto delega da parte del Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni di investimento (inteso come impegno complessivo della Società quindi inclusivi dell'investimento e della eventuale assunzione di impegno e/o garanzia della Società su debiti finanziari di società controllate o di terzi) e disinvestimento ivi incluse, senza limitazione, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni, nonché l'acquisto, il conferimento o la cessione di azienda o rami di azienda per importi non superiori a Euro 10.000.000.

La procedura prevista per l'esame e la valutazione delle opportunità di investimento è fondata, tra l'altro, su:

- lo svolgimento di appropriata attività di *due diligence* di *business*, legale, contabile, fiscale e, ove rilevante, ambientale che abbiano prodotto risultanze accettabili;
- la redazione di un *business plan*, ove necessario validato da *advisor* indipendenti e da consulenti coinvolti da M&C nel processo di acquisizione, e, quando è possibile, utile e/o opportuno, condiviso con il *management* dell'impresa oggetto di investimento;
- l'analisi finanziaria dell'operazione di investimento che evidenzi una soddisfacente aspettativa di rendimento sul capitale investito da M&C nel corso di un orizzonte temporale adeguato alla realizzazione di un bilanciato equilibrio fra rischio e rendimento.

Compete inoltre al Presidente determinare le forme tecniche e il livello di rischio degli investimenti di tesoreria, effettuare investimenti della liquidità disponibile, autorizzare il disinvestimento delle risorse investite, nel rispetto delle, e in conformità alle, linee guida eventualmente fissate dal Consiglio di Amministrazione.



Infine, fermo restando quando inderogabilmente riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, spetta al Direttore Generale il compito di dare esecuzione alle operazioni di investimento e di disinvestimento approvati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

#### 4 Gestione degli investimenti

Gli investimenti realizzati da M&C al fine di massimizzarne il valore e i rendimenti sono gestiti attraverso articolate azioni strategiche, operative e finanziarie di volta in volta personalizzate sulle necessità della partecipata. Tali azioni possono basarsi tra l'altro su:

- il perfezionamento e/ la definizione, ove necessario, di una nuova strategia di *business* delineata dai *Manager* di M&C e dai *manager* esecutivi dell'impresa oggetto di investimento, con l'eventuale collaborazione di consulenti esterni;
- l'individuazione dei possibili interventi tesi all'incremento della redditività dell'attività dell'impresa oggetto di investimento, da attuarsi mediante la riduzione dei costi e il miglioramento dell'efficienza produttiva e di funzionamento di quest'ultima;
- il rafforzamento e, ove necessario, la sostituzione del *management* dell'impresa oggetto di investimento, considerate e valutate le competenze manageriali esistenti nell'impresa; il rafforzamento manageriale dell'impresa oggetto d'investimento si realizzerà con l'inserimento di professionalità specifiche negli organici aziendali, reperite attingendo al bagaglio di rapporti professionali intrecciati dai *Manager* di M&C nel corso dei loro percorsi di carriera oppure reperite anche avvalendosi della collaborazione di società di *head hunting*, escludendo quindi, di norma, un intervento diretto del management di M&C nella gestione industriale delle partecipazioni acquisite;
- la rinegoziazione con i creditori della società oggetto di investimento in merito ai termini e condizioni relativi all'indebitamento finanziario e del debito operativo di fornitura;
- l'ottimizzazione del capitale investito mediante azioni tese alla riduzione del capitale circolante e alla dismissione di beni non necessari o estranei al *core business*;
- il coinvolgimento, ove necessario, di società di consulenza specializzate nel


risanamento e nella elaborazione di piani di rilancio di realtà in difficoltà finanziaria e/o industriale, al fine di fornire un adeguato supporto per l'adozione di decisioni critiche, nonché l'implementazione della strategia di risanamento e ristrutturazione della realtà oggetto di investimento.

Le regole organizzative interne adottate dall'Emittente prevedono, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione sia tenuto informato dei risultati periodici delle imprese partecipate e/o finanziate.

## 5 La strategia di disinvestimento

La fase di disinvestimento si può realizzare tramite:

- il conferimento di uno specifico mandato a una società di consulenza specializzata nell'attività di *M&A*;
- la quotazione della società oggetto di investimento, anche indirettamente, tramite fusioni o incorporazioni in società quotate;
- contatti diretti, anche a seguito ricevimento di proposte di acquisto non sollecitate, con una controparte interessata all'acquisto della società o di quote della stessa o cessione ad acquirenti strategici (anche attraverso aste competitive);
- la cessione a fondi di *private equity* (anche attraverso aste competitive);
- opportunità di fusioni, integrazioni, accordi con altre società aventi *business* e/o attività complementari, concorrenti o analoghe, caratterizzate da potenzialità di sviluppo sinergico;
- la possibile applicazione di clausole di uscita (c.d. *way out*) previste in eventuali accordi di investimento/patti parasociali con *partners* industriali e/o altri azionisti dell'impresa acquisita.







**Certifico io sottoscritta dott.ssa Chiara DELLA CHA' Notaio in Milano che la presente copia, composta di n° 20 fogli è conforme al suo originale firmato a norma di legge.**

**Milano**